



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"NORME PER L'AGGIORNAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPOSTE DI
REGISTRO"**

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

con l'allegato decreto si intende colmare alcune lacune delle vigenti norme in materia di imposte di registro ed aggiornarne altre al fine di attualizzare, in ambiti delimitati, questo tipo di imposizione indiretta all'evoluzione intervenuta nei rapporti contrattuali nel corso di oltre trent'anni dalla legge fondamentale n. 85 del 1981.

Il Congresso di Stato ha in animo di rivedere complessivamente la citata legge sulle imposte di registro, mutuata quasi completamente da quella ad essa precedente, anche rivalutandone la stessa impostazione, per una sua maggiore rispondenza a finalità fiscali adeguate alla realtà concreta. E' evidente, infatti, che negli ultimi decenni i rapporti contrattuali e la vita quotidiana delle persone è scandita da atti scritti in tutti gli ambiti, diversamente da quanto avveniva in passato.

In questa fase, si intende intervenire per correggere alcune delle possibili distorsioni e introducendo modifiche in ambiti circoscritti, anche per preconstituire un terreno di verifica con novità pilota per la successiva riforma dell'impianto normativo.

E pertanto il Decreto interviene per colmare lacune, per apportare correttivi ad una applicazione non sempre corretta ancorchè duratura, per fornire chiarimenti rispettosi del combinato disposto di disposizioni contenute in fonti normative speciali succedutesi nel tempo, per coordinare alcune prescrizioni speciali con quelle generali, per introdurre una specifica tassazione per alcuni atti e contratti oggi non appositamente disciplinati. Il tutto è ispirato a realizzare equità nell'imposizione in parola, anche alla luce ed in coerenza con la lettera e la ratio delle disposizioni generali vigenti. Altre norme qui proposte sono dirette alla semplificazione degli adempimenti.

L'art. 1 consente di modernizzare un aspetto dell'impianto della legge sulle imposte di registro, creando la categoria degli atti e contratti soggetti a registrazione in caso d'uso. Molto semplicemente questa categoria viene individuata sulla base dell'imposta per essi prevista. Il criterio sembra, in attesa della auspicata riforma, quello più a portata di mano per sperimentare un nuovo corso, che si intende sottoporre a verifica. A questa categoria è associata quella degli ordinari contratti bancari che diffusamente e frequentemente sono stipulati per la normale operatività delle famiglie, delle imprese e dei cittadini (art. 4). Restano assoggettati alla regola generale della registrazione a termine fisso i mutui, i prestiti, i finanziamenti, le garanzie e i contratti collegati ed in particolare previsti dai punti 8 e seguenti della Tabella delle imposte di registro, onde garantire equità fiscale.

Introducendo le novità di cui al precedente paragrafo, per chiudere il cerchio, si modifica anche la funzione dell'imposta giudiziale che continuerà a coprire le imposte di bollo e di registro che sarebbero dovute sui documenti, provvedimenti ed atti del fascicolo della causa civile, ma non coprirà più l'imposta di bollo e di registro per gli atti privati e contratti

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

depositati i quali, anche qualora siano soggetti ad imposta fissa, devono comunque essere registrati se da utilizzare in giudizio.

Queste importanti novità, dovranno essere verificate nei loro effetti alla fine di un anno dalla data del decreto onde poter effettuare un test per l'eventuale riforma del settore. Non costituisce invece una novità quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, che semplicemente ribadisce quanto già previsto dalla legge generale e confermato dal decreto 20/2016.

Un altro ambito di innovazione è rappresentato dagli articoli diretti a semplificare e alleggerire l'operatività del Tribunale. Con l'art. 5 si elimina la registrazione corrente di tutti i provvedimenti giudiziari emessi nelle cause civili (ivi comprese le sentenze) e gli atti del cancelliere e degli ufficiali giudiziari, eliminando anche la duplicazione dei pertinenti archivi. Tale articolo è soprattutto diretto a liberare il Tribunale dagli adempimenti relativi alla presentazione di tali atti e provvedimenti per la registrazione, riconducendo alla parte interessata la richiesta delle formalità ritenute utili, secondo le norme e i principi generali di cui alla legge 87/1981, che devono logicamente applicarsi anche con riguardo a tutti gli atti emessi dall'autorità giudiziaria, dal cancelliere e dagli ufficiali giudiziari. Si rispecchia dunque nelle norme una prassi che per molti anni ha indotto a considerare propri dell'interessato quegli adempimenti necessari ad eseguire le formalità inerenti un provvedimento a suo favore, onde tutelare con la pubblicità i suoi diritti nei modi e momenti per lui più appropriati. In questo modo tutti i provvedimenti del Tribunale, ai fini della loro pubblicità immobiliare, sono trattati alla stessa stregua.

Per completare l'intervento, e per parità di trattamento fiscale, l'art. 6 prevede che il Cancelliere non riceva più le rinunce all'eredità. Il Cancelliere è divenuto nel tempo figura con incombenze sempre più complesse, ed è bene non "imporgli" più compiti notarili nella formazione di titolo idoneo da trascrivere o annotare attuando questa forma di semplificazione e di imparzialità fiscale.

Con riguardo alle imposte di registro, come già sopra anticipato, il decreto si propone di apportare alcuni aggiornamenti, colmare talune lacune e migliorare l'applicazione di alcune norme:

- l'art. 2 modifica la tabella delle imposte di registro introducendo specifica tassazione per il contratto estimatorio e per il finanziamento soci, onde evitare interpretazioni analogiche non del tutto aderenti ad un fenomeno che ha caratteristiche del tutto proprie rispetto ad altri tipi di rapporti contrattuali al di fuori dell'ambito societario;
- sempre l'art. 2, chiarisce la disciplina fiscale da applicare al comodato e agli atti soggetti alle tariffe applicate dall'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, correggendo applicazioni che non tenevano conto della successione delle leggi nel tempo;
- l'art. 3 prevede la tassazione degli atti inerenti l'affidamento fiduciario regolato dalla legge 43/2010 che non ha fornito disciplina fiscale;
- con l'art. 7 sono integrate le norme di coordinamento del Decreto 20/2016 sulla base dell'esperienza delle novità più innovative, sotto il profilo amministrativo, della legge del Notariato;



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- l'art. 8 modifica l'art. 74 della legge 81/1985 integrando l'elenco degli atti esenti da registrazione, ancorchè autentificati, sulla base dell'esperienza vissuta dall'entrata in vigore della legge sul notariato e dei decreti attuativi;
- l'art. 9 prevede una deroga al divieto di rilascio delle copie degli atti pubblici, in ragione della necessità, più volte manifestatasi, di fornire tutti i documenti richiesti dagli organi ed uffici preposti ai controlli e gli atti sui quali il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Notai potrebbe dover esercitare i propri compiti nei confronti di chi esercita la professione notarile;
- con l'art. 10 sono precisate decorrenze e norme transitorie per il passaggio dal regime vigente a quello introdotto dall'allegato decreto: il secondo comma dell'art. 1 le nuove disposizioni si applicano osservando la regola "tempus regit actum", per le altre norme si fa riferimento alla data di riscossione e di vidimazione dei repertori, anche al fine di chiudere una fase già superata con l'introduzione del Repertorio in formato elettronico.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Gian Carlo Capicchioni -

